

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 19/C (2000/2001)

Si dà atto che la Commissione d'Appello Federale,  
nella riunione tenutasi in Roma 15 febbraio 2001,  
ha adottato le seguenti decisioni:

### Collegio composto dai Sigg.ri.:

Marchitello Dr. Claudio - Presidente; Carabba Prof. Manin, D'Alessio Avv. Francesco, Mocali Dr. Piero Porpora Prof. Domenico - Componenti; Bravi Dr. Carlo; Rappresentante dell'A.I.A.; Segretario f.f.: Aviotti Dr.ssa Maria Luisa.

**1 - APPELLO DELL'A.C. SAVOIA 1908 AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI RICHIESTA DI GIUDIZIO DELLA COMMISSIONE VERTENZE ECONOMICHE IN ORDINE ALLA POSIZIONE DI TESSERAMENTO DEL CALCIATORE PARADISONE VINCENZO** (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 12/D - Riunione del 9.11.2000)

La C.A.F dichiara inammissibile, ai sensi dall'art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., per omesso invio dei motivi di appello dopo la ricezione della copia degli atti richiesti, l'appello come in epigrafe proposto dell'A.C.Savoia 1908 di Torre Annunziata.(NA) e dispone l'incameramento della relativa tassa.

**2 - APPELLO DELL'A.S. CALCIO STAGGIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SPORTING ARNO/CALCIO STAGGIA DEL 24.9.2000** (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Toscana del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica:- Com. Uff.. n. 18 del 14.12.2000)

La C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dall'art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., per tardività, l'appello come in epigrafe proposto dall'A.S. Calcio Staggia di Staggia Senese (SI) e dispone l'incameramento della tassa. versata.

**3 - APPELLO DELL'A.S CALCIO STAGGIA AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE TOSCANA DEL**

**SETTORE PER L'ATTIVITA' GIOVANILE E SCOLASTICA PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 C.G.S. IN RELAZIONE AL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE TOSO MARCO** (Delibera. del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Toscana del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 18 del 14.12.2000).

La C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dall'art. 35 n. 4 lett. d) C.G.S., l'appello come in epigrafe proposto dall'A.S. Calcio Staggia di Staggia Senese (Si) e dispone l'incameramento della tassa versata.

**4 - APPELLO DELL'U.S. CATANZARO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI UN PUNTO IN CLASSIFICA IN RELAZIONE ALLA GARA CATANZARO/CAVESE DEL 17.12.2000** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C Com. Uff. n. 111/C del 10.1.2001)

La C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'U.S. Catanzaro di Catanzaro ed ordina l'incameramento della tassa versata.

**Collegio composto dai Sigg.ri:**

Marchitiello Dr. Claudio Presidente, D'Alessio Avv. Francesco, Mocali Dr. Piero Porpora Prof. Domenico, Torri Dr. Ettore - Componenti; Bravi Dr. Carlo, Rappresentante dell'A.I.A., Segretario f.f.: Aviotti Dr.ssa Mana Luisa

**5 - APPELLO DELL'A.S. JESI FOLGORE LARGO EUROPA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA JESI FOLGORE LARGO EUROPA/G.D.M. S. -ORSO DEL 26.11.2000, NONCHE' AVVERSO, LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 30.11.2005 INFLITTA AL SIG. ROMAGNOLI IVO** (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Marche del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica Com Uff. n. 24 dell' 11.1.2001)

La C:A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 23 n. 1 C.G.S., perché sottoscritto da persona non legittimata, l'appello come in epigrafe proposto dall'A S Jesi Folgore Largo Europa di Jesi (AN) ed ordina incamerarsi la tassa versata.

**6 - APPELLO DELL'U.S. CAMARO 1969 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMARO/BELPASSO DEL 12.11.2000** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 34 del 18.1.2001)

La C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dell'U.S. Camaro 1969 di Messina e dispone l'incameramento della tassa versata.

**7 - APPELLO DELL'A.S. CITTA' DI TRAPANI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.5.2001 INFLITTA AL CALCIATORE BRUGNONE PIETRO**  
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 33 dell'11.1.2001)

La C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dall'art. 35 n. 4 lett. d/dl C.G.S., l'appello come in epigrafe proposto dall'A.S. Città di Trapani di Trapani e dispone l'incameramento della tassa versata.

Il testo integrale delle suddette delibere sarà riportato sul fascicolo delle decisioni della C.A.F., che sarà pubblicato a cura della F.I.G.C. e rimesso agli Organi federali ed alle parti interessate.

**Publicato in Roma il 16 febbraio 2001**

II. SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Guglielmo Petrosino

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
dott. Giovanni Petrucci